



COSA CAMBIA CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Codice prevede il riordino e la revisione della disciplina del Terzo Settore. Nonostante la disciplina in alcune parti sia ancora in fase di implementazione, è importante conoscerne sin da ora le principali novità.

A CHI SI RIVOLGE IL "CODICE DEL TERZO SETTORE"?

Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha l'obiettivo di definire i criteri per individuare gli Enti del Terzo Settore (ETS) e disciplinarne l'attività, creando una cornice normativa unitaria.

Possono diventare ETS **associazioni, fondazioni o altri Enti di carattere privato, diversi dalle società, che svolgano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale e perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Questi soggetti devono essere iscritti nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (RUNTS), altra importante novità introdotta dalla riforma.

A COSA SERVE IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti¹.

L'iscrizione al RUNTS consente di:

- acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale.

Gli Enti non iscritti al RUNTS non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo Settore.

Tutti gli ETS sono tenuti a tenere costantemente aggiornati i propri dati presenti nel RUNTS così come a depositare ogni anno il bilancio di esercizio.

¹ Il RUNTS è un registro telematico, attivo da novembre 2021, in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117) - <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>.

QUALI SONO LE CATEGORIE DI ETS PREVISTE NEL REGISTRO UNICO?

Al RUNTS **possono iscriversi o confluire, secondo specifiche procedure, sia gli enti di nuova costituzione sia quelli già costituiti** che vogliono qualificarsi come ETS. Le categorie previste sono sette, tra cui scegliere in base alle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative e al proprio sistema di organizzazione:

1. **Organizzazioni di volontariato (OdV)**

2. **Associazioni di promozione sociale (Aps)²**

3. **Enti filantropici**

4. **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali**

5. **Reti associative**

6. **Società di mutuo soccorso**

7. **Altri Enti del Terzo settore** (categoria residuale aperta a tutti gli Enti che non rientrano nelle precedenti).

² Nel RUNTS sono iscritte anche le Associazioni dei Consumatori che abbiano acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

COSA SI INTENDE PER "IMPRESA SOCIALE"?

Con la riforma, rinasce anche la categoria di **"Impresa Sociale", totalmente rinnovata rispetto alla precedente normativa**. Questa qualifica può essere assunta da associazioni, fondazioni o società, incluse le cooperative sociali, ed è sottoposta a regole specifiche che vanno dalle attività di interesse generale che può svolgere, alla gestione del patrimonio, sino ai processi di trasformazione, fusione e scissione d'azienda. Tutte le imprese sociali devono produrre e depositare il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa, oltre al bilancio sociale, che ne documenta l'impegno per il perseguimento dell'interesse generale. Regole precise sono previste anche con riguardo al rapporto tra lavoro e volontariato: per fare un esempio, avendo l'impresa sociale una natura commerciale non è prestare attività al suo interno prevalgono risorse non retribuite, contrariamente a quanto accade, ad esempio, per Organizzazione di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DI RENDICONTAZIONE DEGLI ETS?

Diventare ETS comporta maggiore attenzione alle procedure, alla gestione delle attività e all'informativa rivolta all'esterno.

Tra gli obblighi amministrativi rientrano nuove misure per la redazione del bilancio d'esercizio, della relazione di missione e del bilancio sociale.

Il bilancio potrà essere redatto in base alla **competenza economica per gli ETS con ricavi superiori a 220 mila euro**, mentre potrà essere redatto in base al **principio di cassa per quelli con ricavi inferiori a tale soglia**.

QUALI SONO LE NOVITÀ SOTTO IL PROFILO FISCALE?


Una delle novità principali della riforma è la previsione di un regime fiscale specifico, al momento **in attesa del vaglio della Commissione UE**, su cui si baserà il futuro sviluppo in particolare delle imprese sociali. Per tali realtà, infatti, scatterà la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in attività statutaria o incremento patrimoniale. Incentivati anche gli investimenti, purché nel rispetto di determinate condizioni, che variano a seconda della categoria di Ente del Terzo Settore a cui sono destinati, così come individuata nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Trattandosi di misure che potrebbero integrare una forma di incentivo a specifiche classi di soggetti, occorrerà che superino il controllo europeo sul divieto di aiuto di Stato cd. "selettivo".³ Per tutti gli ETS, infine, sono previste anche agevolazioni per le imposte indirette e i tributi locali.

³ Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Per approfondimenti: <https://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/aiuti-di-stato/>

COME SI FINANZIANO GLI ETS?

Gli ETS possono raccogliere le risorse necessarie a svolgere le proprie attività in vari modi.


CANALE BANCARIO



Il sistema di finanziamento tradizionale è rappresentato dalle classiche forme di prestito, di varia durata e con diverse forme di garanzia.


Parte delle risorse che le banche utilizzano per questi finanziamenti possono derivare da emissioni obbligazionarie destinate a iniziative di matrice sociale. In questi casi gli investitori potranno conoscere preventivamente come l'ETS impiegherà i fondi ricevuti dalla banca.

SOCIAL VENTURE CAPITAL⁴



Si tratta di investimenti in capitale di rischio effettuati da operatori finanziari (ad esempio, fondi di investimento) in iniziative economiche sostenibili, avviate da start-up⁵ e imprese che prevedono al contempo rendimento del capitale nel lungo periodo e valore sociale ed economico per la collettività.

SOCIAL LENDING⁶



Si tratta di una forma di finanziamento online tra privati: da una parte una persona o un'azienda che necessita di liquidità, dall'altra investitori (cittadini, imprese, istituzioni) pronti a prestare denaro. La piattaforma di social lending è il mezzo che mette in contatto queste due realtà. L'aspetto "social" è quindi connesso alla possibilità di mettere in relazione, grazie alla piattaforma, diversi soggetti, ma non necessariamente implica anche risvolti "sociali" negli obiettivi che il soggetto finanziato intende realizzare con il finanziamento stesso.

⁴ Attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate, in fase di start up, caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo - <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/venture-capital.html>

⁵ Impresa in fase di avvio della propria attività.

⁶ Il social lending (o lending based crowdfunding) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforma on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto (Delibera della Banca d'Italia n. 586 del 2016).

NUOVI RAPPORTI FRA ETS E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In alternativa alle modalità competitive previste dal Codice degli Appalti, la normativa ha previsto anche nuove forme di collaborazione fra ETS e PPAA, attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione, riconosciuta dalla Corte costituzionale quale forma di "amministrazione condivisa". Si tratta di un'innovazione profonda che riconosce il ruolo del Terzo settore quale operatore di attività interesse generale, non più mero erogatore di servizi alternativo al sistema pubblico. Viene così riconosciuta agli ETS la prerogativa esclusiva di attori complementari alla pubblica amministrazione, capaci di progettare insieme le risposte ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini, alleati nel perseguimento dell'interesse generale e del benessere delle comunità.



In collaborazione con

